



ORDINANZA MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE ED ELLE POLITICHE SOCIALI

Integrazioni all'ordinanza 16 giugno 2009, recante "Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione d allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"

SCHEDA DI LETTURA COORDINATA CON L'ORDINANZA 16 GIUGNO 2009

Medicinali interessati dalle nuove modalità di prescrizione semplificata	Modalità di prescrizione semplificata	Adempimenti del farmacista (Ordinanza integrativa)
<p>Composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis del testo unico, con esclusione dei composti a base di metadone e buprenorfina ad uso orale, limitatamente alle composizioni seguenti:</p> <p>a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;</p> <p>b) composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione;</p> <p>c) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e ossimorfone;</p> <p>d) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina.</p>	<p><i>Ricetta non ripetibile o normale ricetta SSN (in entrambi i casi la ricetta è valida 30 giorni)</i></p> <p>PRESCRIZIONI IN REGIME PRIVATO: non si applica il limite prescrittivi per una cura di durata non superiore a 30 giorni;</p> <p>PRESCRIZIONI IN REGIME SSN: resta ferma la possibilità di prescrivere in un'unica ricetta un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di 30 giorni. <i>Non richiesta l'utilizzazione del buono – acquisto Non richiesta la registrazione nel registro entrata – uscita stupefacenti (i medicinali attualmente in carico devono essere scaricati indicando come causale l'ordinanza ministeriale 16.06.2009)</i></p>	<p>Limitatamente alle ricette diverse da quelle a ricalco (DM 10 marzo 2006) o da quelle SSN (DM 17 marzo 2008) – ossia, in sostanza, per le ricette non ripetibili compilate sul ricettario personale del medico (cd. ricette bianche) -, il farmacista deve:</p> <ul style="list-style-type: none">- accertare l'identità dell'acquirente e prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere nella ricetta;- <u>entro la fine di ciascun mese</u>, inviare alla ASL e all'Ordine una comunicazione riassuntiva di tali ricette, spedite nel mese precedente; <p>La comunicazione effettuata dal farmacista deve recare per ciascuna composizione la denominazione delle preparazioni e il numero delle confezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e dosaggio.</p> <p>Per lo scarico dei medicinali scaduti transitati nella Tabella II, sezione D, si applica l'ordinaria disciplina per lo smaltimento dei medicinali stupefacenti e, pertanto, potrà essere utilizzato il servizio di smaltimento reso dall'ASSINDE o da aziende similari.</p>